



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

Ministero della Giustizia
Procura generale della Corte di cassazione
USCITA - 24/05/2017 13:44:43 - 0013680



S. Port.

All'Avvocato Generale dello Stato

Al Presidente del
Consiglio Nazionale Forense

Roma

Oggetto: Richiesta di enunciazione di principio di diritto (art.363 c.p.c.)

A distanza di alcuni anni da altra precedente iniziativa, comunico alle SS.VV. che la Procura generale presso la Corte di cassazione nell'ultimo anno ha provveduto alla riorganizzazione del servizio dedicato alla istruttoria delle istanze e delle fattispecie per le quali è possibile prospettare alla Corte di Cassazione la richiesta di enunciazione del principio di diritto ai sensi dell'art.363 c.p.c.. L'attività, coordinata dall'avvocato generale Riccardo Fuzio, ha consentito di portare all'attenzione della Corte alcune interessanti questioni che, per la novità e l'importanza dei principi di diritto affrontati, sono state discusse dinanzi alle sezioni unite civili.

Ritengo utile, pertanto, rinnovare alle SS.VV. l'invito a sollecitare, nell'ambito delle rispettive competenze, una particolare attenzione all'istituto in oggetto che consente a questo Ufficio di partecipare alla funzione nomofilattica della Corte di Cassazione mediante un originale strumento processuale in grado di innestare una proficua attività di collaborazione tra uffici di merito e giudizio di legittimità e che va al di là della limitata prospettiva della parte privata.

Allego la nota a mia firma, che è stata divulgata sulle più importanti riviste giuridiche oltre che inviata alla Associazione degli studiosi del processo civile; anticipo che, a cura di questo Ufficio, potranno essere organizzati incontri, a carattere seminariale, ai quali sarebbe utile assicurare la presenza di rappresentanti delle vostre categorie istituzionali. Valuteranno le SS.VV. l'opportunità e le modalità di diffusione della presente nota nelle rispettive articolazioni di livello locale.

Ringrazio e porgo cordiali saluti, segnalando che ogni chiarimento e contatto ulteriore potrà essere rivolto all'avvocato generale Riccardo Fuzio, delegato al servizio.

Il Procuratore generale
Pasquale Ciccolo

Dialogo aperto sulla richiesta di enunciazione del principio di diritto (art.363 c.p.c.)

* * *

1. Il nuovo rito civile del giudizio di legittimità ha optato per una partecipazione del procuratore generale ridotta, in termini quantitativi, e di carattere facoltativo in tutte le adunanze camerali fissate dinanzi alle sezioni ordinarie tabellarmente competenti.

Il giudizio civile di cassazione è, oggi, dichiaratamente rivolto a privilegiare la funzione nomofilattica della Corte e, in questa prospettiva, potrà risultare ancor più esaltata la funzione di sollecitazione allo *jus constitutionis* che l'ordinamento attribuisce alla Procura generale con l'istituto della richiesta alla Corte di enunciare nell'interesse della legge il principio di diritto al quale il giudice del merito avrebbe dovuto attenersi (art. 363 c.p.c.).

Nel corso del 2016, in netta controtendenza rispetto all'anno precedente (nel corso del quale vi erano state solo 3 iscrizioni), sono stati iscritti n.16 procedimenti in un apposito registro istituito all'inizio dell'anno(RIL). La Corte, venendo incontro all'auspicio segnalato dalla Procura generale, ha fissato la discussione delle tre richieste avanzate nel 2016 con sollecitudine e dinanzi alle Sezioni Unite in virtù dell'importanza delle questioni oggetto delle richieste. La prima è stata trattata all'udienza del 25 ottobre 2016 con sentenza n. 23469 del 2016; la seconda è stata discussa all'udienza del 20 dicembre 2016 con sentenza n.1946/2017; la terza è stata trattata il 24 gennaio 2017.

E' significativo rilevare che le richieste hanno avuto distinte origini. In un caso è stata sollecitata dalla parte privata con una articolata ed apprezzata segnalazione di contrasti esistenti tra giudici del merito, anche all'interno dello stesso ufficio giudiziario; altra fattispecie è stata originata da contatti diretti intercorsi con l'ufficio della Procura generale e, poi, sfociati in una diretta segnalazione trasmessa dal presidente dell'associazione dei giudici minorili; nel terzo caso, invece, la richiesta è stata direttamente avviata dal Procuratore generale, nell'ambito dell'attività svolta dall'Ufficio nell'esercizio delle sue prerogative di carattere disciplinare, per l'avvenuto riscontro del permanere di contrasti interpretativi in ordine ad una specifica normativa.

2.La Procura generale ha intenzione di alimentare l'interesse verso questo istituto che potrà costituire in prospettiva un significativo strumento di cooperazione all'esercizio della funzione nomofilattica assegnata alla corte di cassazione. La richiesta di enunciare il principio di diritto, come posto in rilievo da tutta la dottrina, è espressione massima dello *jus constitutionis* che costituisce un istituto in grado di rafforzare e sviluppare il

consolidamento della giurisprudenza come autorevole risultato interpretativo da parte dell'organo a cui è assegnata la funzione di "certificazione" della esatta interpretazione della legge.

Funzione dinamica che assicura la tendenziale certezza del diritto a sostegno del precetto costituzionale dell'eguaglianza ma, al tempo stesso, aperta alle nuove ragioni prospettate dalle parti o dal procuratore generale per far assumere alla norma una dimensione evolutiva. E' proposito, pertanto, della Procura generale riavviare forme di coinvolgimento di tutti i protagonisti del giudizio nell'esercizio di questo potere "discrezionale" (v. Cass. n. 23469 del 2016) del Procuratore generale che, anche negli ultimi anni (eccetto quello appena concluso) non ha trovato ancora adeguato approfondimento nonostante i canali informativi già avviati mediante la interlocuzione diretta con i presidenti di tutti gli uffici di merito di secondo e di primo grado. Alle sollecitazioni della Procura generale, era stato rilevato da alcuni uffici di merito la difficoltà di individuare i casi in cui potessero essere effettuate le segnalazioni e, in particolare, la tipologia dei provvedimenti non ricorribili.

Inoltre, vi è da osservare che la dottrina e la stessa giurisprudenza della cassazione hanno dedicato, sinora, poco spazio all'istituto in esame.

3. La Procura generale intende, quindi, procedere su più direzioni.

a) La discrezionalità della Procura generale, cui corrisponde la analoga facoltà della Corte di accogliere o meno la richiesta (vedi Cass. n.23469 del 2016), è connotato essenziale dell'istituto che richiede la selezione delle questioni in base a criteri generali che, allo stato, sono individuati nella valenza nomofilattica delle stesse, nel loro interesse generale e nella rilevanza degli interessi sottostanti. I presupposti indicati dalla norma sono vari: ricorso fuori termine, ricorso rinunciato, provvedimenti non ricorribili in cassazione e non altrimenti impugnabili. Occorrerà meglio definire la griglia delle fattispecie mediante una analisi della giurisprudenza di cassazione ed una ricostruzione teorica delle categorie degli atti processuali ricorribili e non.

b) Una adeguata informazione dei precedenti delle richieste avanzate dalla Procura generale sul sito *web* della Procura con annotazione delle relative sentenze della Corte.

c) La diffusione della presente nota sulle riviste giuridiche di diritto e procedura civile.

d) In collaborazione con l'Associazione dei processual-civilisti si organizzeranno cicli di incontri presso le università con illustrazione degli aspetti organizzativi relativi alla raccolta delle segnalazioni e della disciplina processuale dell'istituto, con diffusione delle note

bibliografiche sull'argomento.

e) Infine si auspica il coinvolgimento del Consiglio nazionale forense e le strutture di formazione decentrata presso le corti di appello.

In definitiva si rende opportuno continuare a sperimentare nella prassi organizzativa dell'ufficio la costituzione di un sistema informativo a rete che, sull'esempio dell'attività prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 106 del 2006, agevoli l'acquisizione degli elementi di conoscenza utili a sviluppare il settore dei ricorsi nell'interesse della legge in un'ottica di corretta collaborazione con la Corte di cassazione.

4. L'importanza dell'istituto della richiesta ai sensi dell'art.363 c.p.c., riconosciuta sin dalle sue origini, e la ri-definizione in atto del ruolo della Procura generale presso la Corte di cassazione nel sistema giudiziario italiano meritano un confronto non solo teorico, confinato nelle nicchie dei manuali di procedura civile, ma direttamente sul “campo” alla ricerca di forme collaborative e dialettiche tra i vari attori della giurisdizione. Un dialogo non fine a se stesso ma con l'obiettivo di renderla più efficiente nella tutela dell'effettività dei diritti dei singoli (*jus litigatoris*) mediante il potenziamento di tutti gli strumenti processuali e culturali idonei a fornire ausilio alla funzione nomofilattica assegnata alla Corte di cassazione (*jus constitutionis*).

Un percorso lungo, un cambiamento di cultura... difficilema è bene provarci. Iniziando dal dialogo.

Roma, 31 gennaio 2017

Pasquale Ciccolo¹

¹ Pasquale Ciccolo è Procuratore generale presso la Corte di Cassazione.